



# Comune di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Servizio: **Servizio Istituzionale e Risorse**

Ufficio: **POLIZIA MUNICIPALE**

IL SINDACO **Gianni Bressan**

**ORDINANZA n° 49 del 13/06/2019**

**Oggetto: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento su tutto il territorio comunale**

Vista L'Ordinanza Sindacale n° prot. 1158 del Comune di Terlago datata 08.07.1982;

Attesa la necessità di impedire l'accesso ad ogni sorta di mezzi meccanici nei prati e nei boschi comunali, nonché l'insediamento, anche temporaneo nei medesimi di tende, baracche, roulotte o camper di qualsiasi tipo uso campeggio;

Rilevato che tale necessità deriva dalla sentita esigenza, non solo di salvaguardare il patrimonio Comunale, ma anche di tutelare al meglio gli aspetti ecologici e naturalistici di tali zone, nonché di eliminare i vari inconvenienti verificatisi e lamentati sotto il profilo igienico sanitario e di ordine pubblico;

Considerato che in zona ci sono adeguate strutture ricettive ed aree attrezzate che possono essere utilizzate da camper, autocaravan o tende;

Vista la L.P. 4 ottobre 2012 n° 19 "disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009 n° 6 in materia di soggiorni socio-educativi; Visto l'art. 185 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n° 285 C.D.S. circolazione e sosta delle autocaravan e relativo regolamento d'esecuzione;

Visto l'art.7 del D.Lgs n°285 del 30.04.1992 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n°495 d.d. 16.12.1992 e modificato dalla Legge 01 Agosto 2003 n°214;

Visti gli Artt.15 e 17 della L.R. 4 gennaio 1993 n°1, e ss.mm. e int.

Vista la L.R. 04.01.1993 n° 1 e ss. mm. e int.;

Sentito l'ufficio Tecnico Comunale.

Al fine di regolamentare quanto sopra menzionato, ciò premesso e visto le vigenti disposizioni di legge;

## **ORDINA**

Nei boschi e nei prati di proprietà comunale

- 1) Il divieto di accesso e sosta ad ogni tipo di veicolo e mezzi motorizzato, eccetto nei parcheggi autorizzati;
- 2) L'installazione anche temporanea ad uso campeggio di tende, baracche, roulotte o camper di qualsiasi tipo; tale divieto di stazionamento/sosta si intende esteso anche alle prime 24 ore di sosta salvo espressa autorizzazione in deroga;

## **DISPONE**

Fatte salve le indicazioni del codice della strada e della legge provinciale sul campeggio la violazione agli art. 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00€ a 50,00€;

Gli Agenti di cui al D.Lgs.30.04.1992 e s.m. e quanti ne siano tenuti per legge, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che verrà resa nota al pubblico nelle forme consuete e mediante affissione all'Albo Comunale.

Si avverte, ai sensi dell'Art.5 della L.R.31 ott.1993 n° 13 che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso amministrativo al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.



**IL SINDACO**

- Gianni Bressan – FIRMATO DIGITALMENTE